

## **Direttiva antiriciclaggio in breve: cosa è necessario fare**

La normativa antiriciclaggio D.L. 231/2007 (entrata in vigore in Italia nell'Ottobre 2019) indica tra i soggetti obbligati:

- i soggetti che esercitano l'attività di **commercio di cose antiche**,
- i soggetti che esercitano il **commercio di opere d'arte** o che agiscono in qualità di **intermediari** nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da **gallerie d'arte** o **case d'asta**,

qualora il **valore dell'operazione**, anche se frazionata o di operazioni collegate, sia pari o superiore a **10.000 euro**.

Per semplicità si distinguono tre tipologie di adempimenti:

- identificazione del cliente e valutazione dei rischi antiriciclaggio,
- conservazione dei dati,
- formazione.

Di primaria importanza è l'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo. L'adeguata verifica è finalizzata a consentire di stimare quali rischi possano derivare dalle operazioni poste in essere dal cliente.

### **Identificazione del cliente**

L'antiquario e/o gallerista ha l'obbligo di riscontrare i dati identificativi forniti dal cliente con un documento di identità, del quale deve essere acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

Nel caso di identificazione senza la presenza fisica del cliente, l'obbligo è soddisfatto attraverso l'identità digitale (SPID) o un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata.

Esistono determinanti fattori di rischio:

- tipologie della clientela (natura giuridica, comportamento, attività)
- area geografica di provenienza e di destinazione dell'opera
- ragionevolezza dell'operazione (profilo economico del cliente)

### **Conservazione dei dati del cliente**

Per la profilazione del cliente e la valutazione del rischio è necessario creare un fascicolo dedicato ad ogni cliente.

Il fascicolo, che può essere sia cartaceo che telematico, deve contenere:

- copia del modulo di identificazione del cliente,
- copia del documento di identità e del CF
- copia del "questionario" sulla valutazione del rischio (da compilarsi a cura dell'antiquario in base al cliente ed all'operazione)
- copia del contratto/fattura
- copia dello strumento di pagamento (assegno, bonifico, ecc.)

Nel caso di cliente/persona giuridica è necessario conservare: visura camerale, dichiarazione della società sul titolare effettivo, documenti prodotti dalla galleria durante le verifiche effettuate in sede di identificazione del titolare effettivo.

I dati ed i documenti (in formato cartaceo o telematico) devono essere conservati per un periodo di 10 anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto.

**Formazione**

Discorso a parte merita l'obbligo di formazione che prescinde dal valore dell'operazione e che si estende, oltre ai titolari, ai dipendenti ed ai collaboratori.

I soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare. L'obbligo prevede la frequenza di un corso di formazione annuale della durata di 3 ore.

**Segnalazione di operazione sospetta**

In presenza di operazioni "sospette" (attività di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di attività criminosa), l'antiquario/gallerista è tenuto alla segnalazione all'UIF (Unità finanziaria per l'Italia, presso la Banca d'Italia).